



3003 Berna, 20 dicembre 2017

Decisione

In oggetto

Aeroporto di Lugano-Agno

Domanda di costruzione per la modifica della recinzione zona Luxury Goods Logistics

il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) rileva e considera quanto segue:

1. Con scritto del 7 dicembre 2017, la Lugano Airport SA (LASA) ha presentato, a nome della Città di Lugano (concessionaria), una domanda di approvazione dei piani per la modifica della recinzione nella parte nord-ovest (zona Luxury Goods Logistics) ai sensi dell'articolo 37 segg. della legge federale sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0).
2. In passato la recinzione è stata danneggiata a più riprese da camion in manovra. Per diminuire la frequenza e la gravità dei danni causati dai veicoli pesanti, l'esercente propone di arretrare la recinzione di un metro su una lunghezza di 18 metri. La documentazione è composta da una richiesta motivata, dalla conferma di skyguide che la costruzione non ha ripercussioni sugli impianti della navigazione aerea e da un fotomontaggio che descrive l'intervento.
3. Il progetto non altera in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non lede interessi degni di protezione di terzi, ha soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente e non tocca terzi potenzialmente interessati. Nel presente caso si applica la procedura semplificata conformemente all'articolo 28 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA, RS 748.131.1) in quanto è richiesto un esame specifico della navigazione aerea.
4. L'UFAC ha esaminato il progetto e conclude che può essere approvato, a condizione che siano rispettati gli oneri per il mantenimento della sicurezza aerea durante la fase di cantiere.

5. Le spese per l'approvazione dei piani sono calcolate in base all'ordinanza del 28 settembre 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OEm-UFAC; RS 748.112.11), in particolare in base agli articoli 3, 5 e 49 capoverso 1 lettera d. Le spese per la presente decisione sono riscosse con una decisione sugli emolumenti separata, conformemente all'articolo 13 OEm-UFAC.
6. In virtù dell'articolo 49 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010), con decisione del 18 dicembre 2013 la Consigliera federale Doris Leuthard ha conferito ai membri della direzione dell'UFAC il diritto di firmare in suo nome decisioni di approvazione dei piani secondo l'articolo 37 capoverso 2 lettera a LNA.

Per queste ragioni si

d e c i d e :

1. L'arretramento della recinzione su una profondità di un metro e una lunghezza di 18 m è approvato.
2. Durante la fase di costruzione deve essere garantita in ogni momento la sicurezza dell'esercizio. La direzione dell'aeroporto è responsabile del relativo coordinamento.
3. I lavori non devono causare disturbi al segnale *localizer 01*.
4. I veicoli da costruzione si trovano al di fuori della zona di sicurezza della pista di decollo, al di fuori della RESA e della zona di apertura della punta d'ala del *turn pad*.
5. Se vengono utilizzate macchine da costruzione che invadono il livello di transizione laterale, tali macchine devono essere notificate all'UFAC come ostacoli alla navigazione aerea. Tutti gli annunci sono accompagnati da un documento attestante l'assenza di perturbazioni inaccettabili delle apparecchiature CNS (comunicazioni aeree, navigazione e sorveglianza). L'influsso sulle procedure di volo sarà inoltre oggetto di un ulteriore documento da allegare alla notifica. L'UFAC si riserva il diritto di imporre l'esecuzione di determinati lavori durante gli orari di chiusura dell'aeroporto.
6. Devono essere definite e rispettate misure di riduzione della polvere e delle impurità.
7. L' esercente deve adottare misure appropriate per garantire che durante la fase di cantiere non entrino nell'area di sicurezza dell'aeroporto persone e/o merci non autorizzate. Inoltre, i lavori di trasformazione previsti devono essere controllati da un agente di sicurezza autorizzato.
8. Al più tardi dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, e dopo la loro conclusione, occorre informare per iscritto l'UFAC, Sezione Piano settoriale e impianti (lesa@bazl.admin.ch).

9. La tassa per la presente decisione è calcolata secondo il tempo impiegato e fatturata alla richiedente separatamente.

10. La presente decisione

è notificata a:

- Lugano Airport SA, via Aeroporto, 6982 Agno

è inviata per conoscenza a:

- Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Servizi generali, 6500 Bellinzona
- Municipio di Agno, 6982 Agno
- Skyguide, Servizi della navigazione aerea, Flugplatzstrasse 35, 3123 Belp

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni
agente attraverso l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)



Christian Hegner, Direttore

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione o parti di essa può essere interposto un ricorso di diritto amministrativo entro 30 giorni presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo. Il termine di ricorso decorre dal giorno successivo alla notifica personale alle parti in caso di notifica e dal giorno successivo alla pubblicazione in un foglio ufficiale in caso di pubblicazione. I termini non decorrono dal 18 dicembre al 2 gennaio.

L'atto di ricorso deve essere redatto in una lingua ufficiale e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. È inoltre necessario allegare la procura generale di un eventuale rappresentante.